Regione PUGLIA

Provincia di FOGGIA

COMUNE di ASCOLI SATRIANO



IMPIANTO EOLICO

"San Potito"

(AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi del D.L. 29 dicembre 2003, n. 387)

PROGETTO DEFINITIVO

Cod. Elaborato

A.19

SCALA =

DATA: Ottobre 2018

RELAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

COMMITTENTE: Winderg s.r.l.

via Trento, 64

20871 - Vimercate (MB) P.IVA 04702520968

PROGETTISTI:

Dott. Ing. Rocco SILEO

Dott. Ing. Salvatore MELILLO



Via Enrico Fermi n°38 85021 Avigliano (PZ) Tel/fax 0971.700637 mail: adr_srls@virgilio.it A.U: Ing. Rocco Sileo









Rev	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	16/10/2018	I emissione	Salvatore M.	Rocco S.	Winderg S.r.l

	Indic	e ge	neral	e
--	-------	------	-------	---

A.19	Relazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 166 del codice civile e			
	dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio			

A.19 Relazione di pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 166 del codice civile e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio

Per la valutazione degli espropri è stato redatto il piano particellare in base alle mappe catastali vigenti, aggiornate con gli ultimi frazionamenti risultanti dal foglio di visura, e comprendente le espropriazioni e gli asservimenti necessari per la realizzazione e gestione dell'impianto.

Nell'ordinamento italiano l'espropriazione è regolata dal D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", rivisitato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302 ed integrato dal D.Lgs 27 dicembre 2004, n. 330 che in attuazione della Legge 27 ottobre 2003, n. 290 ha dettato norme speciali relative alle infrastrutture lineari energetiche. Il nuovo Testo Unico ha riunito in un unico atto normativo tutte le disposizioni prima sparse su circa un centinaio di leggi e regolamenti, abrogando la fondamentale legge 25 giugno 1865, n. 2359. L'articolo 42, terzo comma della Costituzione della Repubblica italiana e l'articolo 834 del Codice Civile stabiliscono che la proprietà privata può essere espropriata per pubblica utilità. Il fondamento costituzionale dell'espropriabilità è ancora più chiaro se si legge l'articolo 42, terzo comma in combinato disposto con l'articolo 2, che sottopone tutti i cittadini a "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". In virtù di questi doveri, e della tutela e garanzia data alla proprietà privata si prevede che il privato che subisce il provvedimento espropriativo debba ottenere un indennizzo e non un risarcimento: il bene espropriato passa in capo alla pubblica amministrazione per ragioni di pubblica utilità, cioè nel perseguimento di un interesse pubblico, ovvero della collettività organizzata di cui anche l'espropriato fa parte.

Così come le infrastrutture lineari energetiche, il procedimento autorizzativo di cui all'art. 12, D.Lgs. 387/2003 e gli effetti dell'autorizzazione unica ottenuta dopo opportuna conferenza dei servizi, comporta la **dichiarazione di pubblica utilità** degli interventi previsti a progetto, ai sensi degli artt. 52-quater "Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità" e 52-quinquies "Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali" D.P.R. 327/2001.

Ne consegue che l'area scelta per la realizzazione dell'impianto "San Potito" risulta disponibile a norma di legge.

I Tecnici

Dott. Ing. Rocco Sileo



Dott. Ing. Salvatore Melillo

